



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 9 del 31/05/2023

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2023. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre addì 31 - trentuno - del mese maggio alle ore 19:19 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti, ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa il sottoscritto **DR. ROBERTO NOBILE** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA	X	-
SQUARCINI SILVIA	-	X
REALI LARA	X	-
VANNI MARIA	-	X

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	X	-
MARINO ANDREA	X	-
MORETTI PAOLO	X	-
FARAONI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	-	X
VITALI CECILIA	-	X
BERTAGNI CRISTIANO	X	-
TESI MASSIMO	X	-

Immediatamente eseguibile

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO	-	X

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 02/04/2021;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19/12/2022, il quale differisce al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali ed autorizza per gli stessi l'esercizio provvisorio di bilancio come disposto dall'art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTO l'art. 1, comma 775, della Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in G.U. n. 303 del 29/12/2022, che dispone *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

VISTO il decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022, con la quale la Corte:

- ha di fatto completamente riscritto la disciplina dell'IMU sull'abitazione principale;
- dopo aver rilevato il contrasto della disciplina vigente con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, ha proceduto a dichiarare l'illegittimità di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale ed a riscriverla in maniera costituzionalmente orientata;
- Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 là dove si parla di nucleo familiare; l'illegittimità è stata estesa, in via consequenziale anche all'articolo 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n. 201/2011, che per i componenti del nucleo familiare, limitava l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune, nonché all'articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019, modificato dall'articolo 5-decies del D.L. n. 146/2021, quest'ultima norma prevede che i coniugi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse;

RILEVATO quindi sulla base di quanto sopra evidenziato che la Corte Costituzionale ha riscritto il concetto di abitazione principale *definendolo il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia*;

VISTO l'art. 1, comma 81 della legge n. 197 del 29/12/2022 che modificando l'articolo 1 comma 759 della Legge n. 160 del 27/12/2019, introduce l'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente;

DATO atto quindi che in relazione a quanto sopra occorre procedere a modificare l'art. 4, comma 1 del vigente regolamento IMU in modo da adeguarlo al nuovo concetto di abitazione principale; l'art. 11, comma 1, introducendo la nuova esenzione;

RITENUTO di modificare l'articolo 19 relativo all'importo minimo dei versamenti spontanei al fine di adeguarli a quelli degli altri tributi;

RITENUTO OPPORTUNO quindi introdurre un nuovo articolo, l'articolo 10-bis – ALIQUOTA AGEVOLATA – al fine di prevedere che i contribuenti che procedono a stipulare contratti a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di applicare l'aliquota agevolata prevista dal Comune, devono presentare al Protocollo del Comune, apposita istanza, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca;

RILEVATO altresì di procedere alla soppressione del comma 4 dell'art. 14, in quanto tale riferimento normativo risulta superato da un nuovo decreto, in conseguenza di ciò i commi successivi vengono rinumerati;

RILEVATO infine di modificare l'art. 29 relativo all'entrata in vigore del regolamento;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2005, con la quale sono stati rideterminati i valori riferiti alle aree edificabili;

DATO ATTO che i valori riferiti alle aree edificabili sono quelli allegati al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) (sotto la lettera "A" dello stesso regolamento);

DATO ATTO di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche;

VISTA la legge di Bilancio per l'anno 2023, Legge n. 197 del 29/12/2022;

AQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale sub lett. "A";

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra le modificazioni, confermando che le aliquote non sono cambiate;

Con la seguente votazione resa dai n. 13 consiglieri presenti e votanti:

Consiglieri favorevoli: 10

Consiglieri contrari: 0

Consiglieri astenuti: 3 (Bertagni, Reali, Tesi)

DELIBERA

1. Di apportare al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 02/04/2021, esecutiva, le seguenti modificazioni ed integrazioni (si precisa che le modifiche sono in neretto mentre le parti soppresse sono in parentesi quadrate):

- Articolo 4, comma 1, viene così modificato:

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore [e i componenti del suo nucleo familiare] dimora abitualmente e

risiede anagraficamente. [Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.]

- Articolo 10-bis – Aliquota agevolata – viene introdotto ex-novo:

“1. E' prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata per gli immobili (immobili di cat. A con esclusione di A/10) e sua pertinenza, solo se indicata nel contratto di locazione, concessi in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. Il contribuente interessato all'applicazione dell'aliquota agevolata, deve presentare al Protocollo del Comune, apposita istanza, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca.”

- Articolo 11, comma 1, viene inserita ex-novo, la lettera g)-bis:

“g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.”

- Articolo 14, comma 4, viene soppresso:

[4. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo comma, la dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.]

- Articolo 19 comma 1, viene così modificato:

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare sia pari o inferiore ad euro [12,00.] **5,00.**

- Articolo 29, comma 2, viene così modificato:

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio **2023.**

2. Di dare atto che i valori riferiti alle aree edificabili sono quelli allegati al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) (sotto la lettera “A” dello stesso regolamento);

3. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione del Regolamento per la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Indi, stante l'urgenza di provvedere,

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai n. 13 consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

- Consiglieri favorevoli: 10
- Consiglieri contrari: 0
- Consiglieri astenuti: 3 (Bertagni, Reali, Tesi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedervi per l'imminente scadenza relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 - 2025 fissata al 31 maggio 2023.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ROBERTO NOBILE
